

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del Registro	Oggetto:IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014
Data 08-09-2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 16:45 in una sala della sede comunale utilizzata come sala consiliare del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>DE FEBIS ENZINO</b>	<b>P</b>	<b>LANARI ADRIANA</b>	<b>P</b>
<b>MALASCORTA ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>DE ANTONIIS MARCELLO</b>	<b>A</b>
<b>D'OSTILIO LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>DEGNITTI DOMENICO</b>	<b>A</b>
<b>D'ORAZIO LUCANTONIO</b>	<b>A</b>		

<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
N° 4	N° 3

Risultato legale il numero degli intervenuti,

assume la Presidenza il Sig. :MALASCORTA ROBERTO

Partecipa il Segretario GREGORI PAOLA.

Vengono nominati scrutatori i sigg.

DE FEBIS ENZINO  
LANARI ADRIANA

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Unica (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICORDATO** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**VISTO**, inoltre, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con Legge del 2 maggio 2014, n. 68 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**RICHIAMATI**, in particolare, i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

**ATTESO** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014, i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/000;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'articolo 4 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e dell'80% a carico del possessore (art. 4).

**VISTA** la propria deliberazione n. 27 in data 28/11/2013, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2013, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2013**

ALIQUOTA/DETRAZIONE	MISURA
Aliquota ridotta abitazione principale	5,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	2,0 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	//////////
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	//////////
Aliquota ordinaria	8,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00

**RITENUTO NECESSARIO**, per l'anno 2014, provvedere parzialmente alla copertura dei costi indivisibili e pertanto:

- di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013);
- di applicare l'aliquota TASI differenziandola a seconda che si tratti di abitazione principale (2,00 per mille) o di aree edificabili ed altri immobili (1,00 per mille), poiché quest'ultimi sono già soggetti all'IMU;

**RITENUTO**, quindi, di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione	1,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Beni merce	0,00
Aree edificabili	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

**RITENUTO**, inoltre, di non applicare le detrazioni TASI per l'abitazione principale;

**STIMATO** in € 62.500,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

**DATO ATTO** che, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- Servizio di polizia locale;
- Servizio di illuminazione pubblica;
- Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale;
- Servizi relativi alla manutenzione del verde;
- Servizi di attività culturali e manifestazioni;
- Servizio URP/sportello polifunzionale;
- Servizio SUAP/SUE;
- Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo;

**VISTI** i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, come analiticamente illustrato nelle schede conservate agli atti d'ufficio, desunti dal bilancio di previsione 2014 di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	POLIZIA LOCALE	€ 93.181,63
2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 61.943,27
3	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 194.881,81
4	MANUTENZIONE VERDE	€ 1.100,00
5	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€ 11.588,93
6	URP/SPOTELLO POLIFUNZIONALE	€ 2.000,00
7	SUAP/SUE	€ 1.000,00
8	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	€ 76.704,24
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 442.399,88</b>

a fronte di un gettito di € 62.500,00 (copertura 14,13%);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

## VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 Settembre 2014 il termine di cui sopra;

**RICHIAMATO**, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

## VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**RICHIAMATO**, infine, l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

*Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.*

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'articolo 42, comma 1, lettera f).

**VISTO** lo Statuto Comunale.

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Con voti unanimi

## DELIBERA

- 1) di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti **aliquote della TASI per l'anno 2014** :

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione	1,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Beni merce	0,00
Aree edificabili	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

- 2) di **non applicare** le detrazioni TASI per l'abitazione principale;
- 3) di **stimare in € 62.500,00 il gettito della TASI** derivante dall'applicazione delle detrazioni di cui sopra;
- 4) di **stabilire in € 442.399,88 i costi dei servizi indivisibili** alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nelle schede conservate agli atti d'ufficio desunti dal bilancio di previsione 2014 di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	POLIZIA LOCALE	€ 93.181,63
2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 61.943,27
3	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 194.881,81
4	MANUTENZIONE VERDE	€ 1.100,00
5	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€ 11.588,93
6	URP/SPORTELLO POLIFUNZIONALE	€ 2.000,00
7	SUAP/SUE	€ 1.000,00
8	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	€ 76.704,24
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 442.399,88</b>

- 5) di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 6) di **pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-08-2014

Il Responsabile del servizio interessato  
**MASSIMI GIUSEPPE**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-08-2014

Il Responsabile del servizio finanziario  
**MASSIMI GIUSEPPE**

---

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GREGORI PAOLA

IL PRESIDENTE  
MALASCORTA ROBERTO

---

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09-09-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GREGORI PAOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GREGORI PAOLA

---

Bisenti 09-09-2014

PROT. N°